

## **COMM. TRIB. PROVINCIALE COMO - 14/04/2012**

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso depositato in data 16.2.2011 la società Medadent sas ha impugnato l'avviso di accertamento con il quale l'Agenzia delle Entrate di Como ha accertato maggiori ricavi non dichiarati per l'anno 2005 pari ad € 158.778,73 sulla base delle risultanze di una verifica fiscale per gli anni 2005-2010 condotta dalla G.d.F. di Olgiate Comasco che, ricostruendo le movimentazioni finanziarie riguardanti i conti correnti di Pe. An. (legale rappresentante della società), della moglie To. Mo. e della società ha accertato l'esistenza di prelevamenti non giustificati e di versamenti non giustificati per un importo complessivo di € 158.778,73. A sostegno del ricorso ha dedotto la nullità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art 12 ultimo comma della legge n 212 del 2000 che preclude all'Ufficio il potere di emanare l'avviso di accertamento prima che siano decorsi 60 giorni dalla consegna del PVC, salvo nei casi di particolare e motivata urgenza che non può consistere nell'approssimarsi del termine utile per la notifica dell'avviso di accertamento ;

la illegittimità dell'avviso di accertamento poichè L'ufficio non ha dimostrato la riconducibilità dei conti correnti intestati alla madre ed alla moglie a Pe. An.; la non imponibilità ai fini Iva dell'attività svolta perchè proveniente da attività illecite prestazioni odontoiatriche svolte da soggetto privo di idonea abilitazione con conseguente nullità assoluta del contratto posto in essere tra il paziente ed il dentista abusivo) la erroneità del calcolo operato dall'ufficio.

Ha chiesto pertanto in principalità la nullità ed illegittimità del l'avviso di accertamento ed in via subordinata il ridimensionamento delle richieste dell'ufficio sia per imposta iva sia per gli errori commessi, sia per i nuovi riscontri probatori prodotti e da produrre

Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Como che ha concluso per il rigetto del ricorso dando atto che per un errore di calcolo la somma originariamente indicata in € 158.778,573 deve essere rideterminata in € 130.736,62 con quanto ne consegue in termini di determinazione del volume d'affari ai fini dell'iva

All'udienza del 30.11.2011 la controversia è stata posta in decisione

### **Motivi della decisione**

L'accertamento impugnato tre origine da una verifica fiscale della Guardia di Finanza di Olgiate Comasco che, ha effettuato un controllo dell'attività svolta dalla società Mediadent s.as. che è sfociato in una indagine penale per il reato di infedele dichiarazione radicatasi presso la Procura della Repubblica di Como al n 3425/09 e per il reato di esercizio abusivo della professione essendo stato accertato che l'attività svolta dallo studio odontoiatrico è mancante del titolo di abilitazione professionale.

In data 27.10.2010 la Procura della Repubblica ha autorizzato l'utilizzo a fini fiscali dei documenti e delle notizie acquisite dalla GDf ed è stato predisposto per l'anno 2005 un autonomo PVC in considerazione dell'imminente scadenza dei termini per procedere all'accertamento . L'accertamento emesso dall'Agenzia delle entrate sulla scorta dei rilievi contenuti nel PVC è relativo alla quantificazione del reddito di impresa basato sull'analisi dei prelevamenti e dei versamenti sui conti correnti personali dell'amministratore della società e della moglie To. Mo. non giustificati .

Fatte queste premesse in fatto vanno affrontate le questioni sollevate dal contribuente nel ricorso

In primo luogo il ricorrente eccepisce la nullità dell'avviso di accertamento emesso in violazione del termine previsto dall'art 12 della legge 212/2000 che al comma 7 prevede che "nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte dell'organo di controllo il contribuente può comunicare entro 60 giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del suddetto termine, salvo i casi di particolare e motivata urgenza."

La questione non è fondata

Ritiene infatti la commissione di aderire al più recente orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione, con l'argomentata sentenza del 13.10.2011 n 21103 secondo la quale "La notifica dell'avviso di accertamento prima dello scadere del termine di sessanta giorni dalla conclusione della verifica fiscale, previsto dall'art 12 comma 7 della legge 27 luglio 2000 n 212, non ne determina in assoluto nullità, attesa la natura vincolata dell'atto rispetto al verbale di constatazione sul quale si fonda e considerata la mancanza di una specifica previsione normativa in tal senso, restando comunque garantito al contribuente il diritto di difesa, tanto in via amministrativa, quanto in via giudiziaria, entro il termine previsto dalla legge". In ogni caso nella specie ricorrevano i presupposti per di un particolare e motivata urgenza tenuto conto dell'imminente scadenza dei termini per la l'accertamento in relazione all'anno 2005 e tenuto conto del fatto che la Procura ha autorizzato l'utilizzo a fini fiscali della documentazione acquisita dalla GdF solo in data 27.10.2010.

Nel merito il ricorrente eccepisce l'illegittimità dell'avviso di accertamento per l'indebita pretesa dell'Ufficio di invertire l'onere della prova in ordine alla riconducibilità al contribuente dei conti correnti intestati a soggetti terzi (quali la moglie e la madre) le cui movimentazioni sono state sostanzialmente imputate alla sua attività

Come risulta dal PVC della Gdf il contribuente non ha fornito dimostrazione, neppure in questa sede, delle movimentazioni bancarie transitate sui propri conti correnti e su quelli della moglie in considerazione del fatto che né lui né la moglie avevano altra attività dichiarata; fondatamente pertanto l'ufficio ha considerato l'importo di quelle movimentazioni (prevalentemente per contanti) quali reddito da ricondurre all'attività di impresa di odontotecnico. Quanto alla sottoposizione ad iva dei redditi accertati si osserva che il ricorrente non può usufruire dell'esenzione Iva per aver svolto l'attività di odontoiatra senza la prescritta abilitazione.

La commissione infatti ritiene di aderire alla giurisprudenza della corte di Cassazione (sentenza n 19007 del 28.9.2005 secondo la quale " in tema di iva le prestazioni per cure mediche e paramediche rese alla persona nell'esercizio delle professioni ed arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell'art 99 t.u.l.s. in virtù dell'art 10 n 18 del d.p.r. n 633 del 1972 sono esenti dall'imposta solo se effettuati da soggetti abilitati al rispettivo esercizio, trattandosi di requisito espressamente contemplato dalla norma, in mancanza del quale la prestazione non assume, sul piano normativo, carattere sanitario, lieve inoltre escludersi che siffatta norma sia in contrasto con la direttiva CE n 388 del 1977, in quanto la normativa comunitaria in tema di neutralità dell'Iva e l'interpretazione offertane dalla corte di Giustizia della Comunità Europea non impongono di riconoscere l'esenzione dalla succitata imposta per le prestazioni che, secondo la legge nazionale, possono essere effettuate soltanto da soggetti titolari di determinati requisiti di idoneità professionale"

In aderenza a quanto riconosciuto dall'Ufficio nelle controdeduzioni la somma originariamente indicata in €158.788,73 deve essere rideterminata in € 130.736,62 in conseguenza di un errore di calcolo con rideterminazione dell'iva a cura dell'Ufficio

Le spese del giudizio gravano sul ricorrente sostanzialmente soccombente e si liquidano in complessive €500,00.

P.Q.M.

La commissione in parziale accoglimento del ricorso ridetermina il maggiore imponibile accertato in € 130.736,62 anzichè in € 158.788,73 demandando all'ufficio il ricalco dell'Iva dovuta; rigetta nel resto e condanna il ricorrente al pagamento della somma complessiva di €500.00 in favore dell'Ufficio